

4.e Nuovo sistema autorizzativo ed eventuali deroghe (moz. 57/2023) e definizione di diarchia (moz. 56/2023)

La Commissione istruttoria “Sistema autorizzativo” ha operato secondo il mandato delle mozioni 56/2023 e 57/2023, tenendo conto anche dei contenuti riportati su tali tematiche da precedenti Commissioni (Commissione istruttoria “Regolamento”, Commissione istruttoria “Formazione capi”) e da precedenti documenti (sia mozioni e raccomandazioni sui temi delle autorizzazioni e della diarchia, sia la relazione della Commissione CG-10).

Gli ambiti di approfondimento hanno riguardato, in sintesi:

- definizione di diarchia (moz. 26/2022);
- deroghe autorizzative in assenza di diarchia e Assistente ecclesiastico (racc. 2/2020, moz. 25/2021 e racc. 21/2022);
- deroghe autorizzative in assenza di formazione (moz. 24/2021, racc. 2/2020 e racc. 21/2022).

Per quanto riguarda il primo argomento, si è operato dando una maggiore rilevanza statutaria (nell’ambito del Capo I – Principi fondamentali) ad un tema così fondamentale e distintivo della nostra Associazione. La definizione ipotizzata richiama anche alcune espressioni presenti nel Patto associativo e puntualizza la presenza di diarchia, sia per gli incarichi educativi sia per quelli di governo.

Per quel che riguarda invece il sistema autorizzativo, si è tenuto conto dei puntuali criteri operativi richiamati nelle menzionate mozioni e raccomandazioni, con l’obiettivo complessivo di “superare il sistema delle deroghe”. Si è riflettuto sul fatto che, se la finalità rimane quella di avere capi con nomina alla guida dell’unità, è fisiologico che, in un lasso di tempo contenuto e coerente con il ciclo di formazione dei capi giovani, possano esserci staff composti per esperienza, genere e livello di formazione che garantiscano la qualità della proposta educativa.

Con ciò si è voluto anche rafforzare l’idea che (cfr. art. 81 Regolamento) il socio adulto sviluppa competenze e abilità pedagogiche basilari per acquisire compe-

tenze metodologiche principalmente attraverso il servizio in unità (dunque nello staff di unità), nella vita di Comunità capi e negli incontri di Zona. Elementi cardine di questa impostazione sono dunque:

- lo staff: come gruppo di soci adulti con differenti esperienze e caratteristiche (equilibrio uomo/donna, capi giovani/esperti) che condivide l’esperienza educativa e garantisce la qualità della proposta scout;
- l’aggiornamento formativo (impostato sulla base dei diversi moduli della formazione continua) è la chiave di volta dell’approccio: capi formati e in formazione che si aggiornano costantemente, ad evidenza del fatto che l’Associazione offre proposta educative di qualità, proponendo ai soci adulti percorsi formativi strutturati e modulari;
- la presenza di Comunità capi solide che supportino il lavoro educativo dei capi; in tale ottica i Capi Gruppo sono quadri associativi (anche con compiti di tipo formativo) e per essi – dunque per le autorizzazioni all’apertura dei Gruppi – la deroga deve rappresentare effettivamente un’eccezione. Viene altresì richiamata la necessità di formazione o aggiornamento degli stessi (campo per Capi Gruppo o modulo formativo simile);
- il ruolo di discernimento e gestione del Comitato di Zona (in cooperazione con il Consiglio di Zona) e di supporto alla Comunità capi.

Per le autorizzazioni dei Gruppi, inoltre, sono stati identificati i criteri autorizzativi in caso di assenza di Assistente ecclesiastico, valorizzando la presenza dell’Animatore spirituale ed il ruolo attivo del Comitato e dell’Assistente ecclesiastico di Zona e della Comunità capi.

Il nuovo sistema autorizzativo proposto assorbe pertanto tutte le tipologie di situazioni non “in regola”: carenza di formazione, carenza di diarchia, carenza di Assistente ecclesiastico, ecc. spostando il focus dalle casistiche di livello formativo a criteri di analisi della situazione del Gruppo o delle unità, maggiormente oggettivi, e mettendo in capo ai Comitati di Zona elementi di flessibilità e valutazione.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AGESCI

Testo attuale	Testo proposto	Note
<p>Art. 19 – Diarchia ed equilibrio numerico dei sessi negli organi collegiali</p> <ol style="list-style-type: none"> Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali. 	<p>Art. 11 bis – La diarchia</p> <ol style="list-style-type: none"> La diarchia è intuizione e scelta fondante dell'Associazione, che mantiene viva la storia dell'ASCI e dell'AGI e rappresenta la testimonianza educativa e pedagogica di una relazione adulta e paritaria tra uomo e donna. Gli incarichi educativi e di governo sono affidati in modo congiunto a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali. <p>Abrogato</p>	<p><i>Articolo di nuovo inserimento che riprende in parte l'attuale art. 19.</i></p>
<p>Art. 27 – Unità</p> <ol style="list-style-type: none"> Le unità scout sono costituite dai soci giovani, dai loro capi, dagli assistenti ecclesiastici e sidistinguono in: <ol style="list-style-type: none"> cerchio di coccinelle e branco di lupetti; reparto di guide e reparto di esploratori; comunità di scolte e comunità di rover. Le unità possono essere monosessuali o miste. 	<p>Art. 27 – Unità</p> <ol style="list-style-type: none"> Le unità scout sono costituite dai soci giovani, dai loro capi, dagli assistenti ecclesiastici e sidistinguono in: <ol style="list-style-type: none"> cerchio di coccinelle e branco di lupetti; reparto di guide e reparto di esploratori; comunità di scolte e comunità di rover. Le unità possono essere monosessuali o miste. In caso di unità monosessuale, la responsabilità educativa può essere affidata ad un solo capo dello stesso sesso dell'unità. 	<p><i>Articolo in parte assorbito nell'11bis.</i></p> <p><i>c.2 – modifica necessaria per coordinamento con il nuovo 11bis, al fine di permettere nel Regolamento di indicare le autorizzazioni in deroga relative alle unità monosessuali.</i></p>

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Testo attuale	Testo proposto	Note
<p>Art. 6 – Autorizzazione dei Gruppi</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Comitato di Zona autorizza il censimento dei Gruppi, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, in presenza di una capo e un Capo Gruppo, che abbiano conseguito la nomina a capo dell'Associazione, e di un Assistente ecclesiastico di Gruppo. Qualora la Capo Gruppo e/o il Capo Gruppo non si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di un Gruppo, sentito il Consiglio di Zona competente, nel caso in cui almeno uno dei due Capi Gruppo abbia già fre- 	<p>Art. 6 – Autorizzazione dei Gruppi</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Comitato di Zona autorizza il censimento dei Gruppi, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, in presenza di una Capo e un Capo Gruppo, che abbiano conseguito la nomina a capo dell'Associazione e almeno uno dei due abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo Capi Gruppo o ad Evento modulare specifico per Capi Gruppo entro l'anno scout, e di un Assistente ecclesiastico di Gruppo. Qualora la Capo Gruppo e/o il Capo Gruppo non si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di un 	<p><i>c.1 - Viene richiesto un impegno alla partecipazione ad un campo per Capi Gruppo o evento modulare similare.</i></p>

Testo attuale	Testo proposto	Note
<p>quentato il Campo di formazione associativa (CFA), e l'altro, di sesso diverso, abbia frequentato il Campo di formazione metodologica (CFM). Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata solo se subordinata alla condivisione tra Comitato di Zona e Comunità capi di un progetto triennale, verificabile annualmente, che porti al superamento di questa situazione di deroga entro tale termine.</p> <p>3. Il Comitato di Zona autorizza il censimento dei Gruppi monosessuali, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, in presenza di una/un Capo Gruppo dello stesso sesso del Gruppo, che abbia conseguito la nomina a capo dell'Associazione, e di un Assistente ecclesiastico di Gruppo. Qualora la/il Capo Gruppo non si trovi in tali condizioni, l'autorizzazione può essere rilasciata se la/il Capo Gruppo ha frequentato il Campo di formazione associativa (CFA). Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata con le medesime modalità indicate dal comma 2.</p> <p>4. Il Comitato di Zona di pertinenza può altresì autorizzare, per particolari esigenze associative, il censimento di unità isolate al di fuori di un Gruppo, sotto la conduzione di capi con nomina, a condizione che questi ultimi siano opportunamente inseriti in una Comunità capi della Zona di pertinenza. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata subordinatamente alla presentazione di un progetto triennale di sviluppo specifico, concordato e verificato annualmente con il Comitato di Zona, finalizzato alla costituzione di un nuovo Gruppo o all'inserimento delle unità isolate nell'ambito di un Gruppo esistente nel territorio di competenza della Zona, entro tale termine.</p>	<p>Gruppo, sentito il Consiglio di Zona competente, nel caso in cui almeno uno dei due Capi Gruppo abbia già frequentato il Campo di formazione associativa (CFA) e l'altro, di sesso diverso, abbia frequentato il Campo di formazione metodologica (CFM) e entrambi abbiano partecipato o si impegnino a partecipare al Campo Capi Gruppo o ad Evento modulare specifico per Capi Gruppo entro l'anno scout.</p> <p>3. L'autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata per un massimo di tre anni, durante i quali il Consiglio di Zona si impegna a sostenere la formazione al ruolo dei Capi Gruppo. Il Comitato di Zona, nel valutare l'eventuale revoca dell'autorizzazione, dovrà verificare l'effettiva partecipazione ai moduli formativi e la progressione del percorso formativo dei Capi Gruppo come esplicitato nel progetto delineato in fase di autorizzazione.</p> <p>3-4. Il Comitato di Zona autorizza il censimento dei Gruppi monosessuali, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, in presenza di un/una Capo gruppo che abbia conseguito la nomina a capo dell'Associazione e abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo Capi Gruppo o ad Evento modulare specifico per Capi Gruppo entro l'anno scout, e di un Assistente ecclesiastico di Gruppo. Qualora la/il Capo Gruppo non si trovi in tali condizioni, l'autorizzazione può essere rilasciata se la/il Capo Gruppo ha frequentato il Campo di formazione associativa (CFA) e abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo Capi Gruppo o ad Evento modulare specifico per Capi Gruppo entro l'anno scout. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata con le medesime modalità indicate dal comma 3 2.</p> <p>5. Il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di un Gruppo privo di un Assistente ecclesiastico di Gruppo, dopo che l'Assistente ecclesiastico di Zona, in accordo con il Comitato di Zona, abbia esperito la necessaria istruttoria e abbia constatato l'impossibilità di ovviare a tale carenza. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata solo se sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comitato si impegna a seguire con particolare attenzione la vita della Comunità capi • sia presente in Gruppo la figura dell'Animatore spirituale • la Comunità capi si impegni a ricercare la disponibilità di un Assistente ecclesiastico per superare la situazione di difficoltà. 	<p>c.3 - vengono delineati i criteri di deroga, che rimane revocabile, e la durata complessiva della stessa (3 anni).</p> <p>c.4 - modifica per allineamento ai criteri del c.1.</p> <p>c.5 - viene introdotta la norma per l'autorizzazione di Gruppi senza Assistente ecclesiastico.</p>

Testo attuale	Testo proposto	Note
<p>Art. 7 – Autorizzazione delle unità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Comunità capi può affidare la conduzione di un'unità a capi con nomina, secondo le indicazioni all'art. 9 dello Statuto o, in alternativa, limitatamente ai seguenti casi, a: <ol style="list-style-type: none"> a. capi in formazione che abbiano frequentato, da non più di tre anni scout, il relativo Campo di formazione metodologica (CFM) per la Branca in cui prestano servizio; b. capi in formazione che, pur avendo frequentato il CFM di diversa Branca, partecipino al Campo di aggiornamento metodologico (CAM) o al CFM della Branca corrispondente entro il 15 gennaio dell'anno scout in corso, senza alcun ampliamento del sopraindicato periodo di tre anni scout; c. capi in formazione che abbiano frequentato, da non più di due anni scout, il Campo di formazione associativa (CFA). 2. La Comunità capi, nell'affidare i mandati di cui al comma 1, lettere a, b, c, terrà conto della valutazione degli eventi formativi e, annualmente, della partecipazione ad occasioni di formazione permanente proposte dai vari livelli territoriali ed occasioni formative esterne in ambito educativo. 3. Il Comitato di Zona di pertinenza può autorizzare le unità, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, in presenza delle condizioni previste dal comma 1 o, in alternativa, limitatamente ai seguenti casi, per un solo anno scout, a: <ol style="list-style-type: none"> a. capi in formazione che abbiano terminato il tirocinio, prestino servizio per il secondo anno consecutivo nella stessa Branca e siano impegnati a partecipare al CFM di quella Branca entro l'anno scout; b. capi in formazione che abbiano frequentato da tre anni scout il CFM e non 	<p>4. 6. Il Comitato di Zona di pertinenza può altresì autorizzare, per particolari esigenze associative, il censimento di unità isolate al di fuori di un Gruppo, sotto la conduzione di capi con nomina, a condizione che questi ultimi siano opportunamente inseriti in una Comunità capi della Zona di pertinenza. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata subordinatamente alla presentazione di un progetto triennale di sviluppo specifico, concordato e verificato annualmente con il Comitato di Zona, finalizzato alla costituzione di un nuovo Gruppo o all'inserimento delle unità isolate nell'ambito di un Gruppo esistente nel territorio di competenza della Zona, entro tale termine</p> <p>Art. 7 – Autorizzazione delle unità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Comunità capi può affidare la conduzione di un'unità ad uno staff formato da almeno una capo e un capo con nomina nelle unità miste, o un/una capo con nomina dello stesso sesso dell'unità nelle unità monosessuali. In quest'ultimo caso nello staff deve esserci almeno un componente dell'altro sesso rispetto a quello dell'unità. I capi con nomina dovranno impegnarsi a partecipare ad almeno tre moduli della formazione continua nel corso dell'anno scout. 2. In alternativa, il Comitato di Zona, sentito anche il Consiglio di Zona, può autorizzare l'apertura di unità i cui staff presentino le seguenti caratteristiche: <ol style="list-style-type: none"> a. almeno uno dei capi in formazione abbia frequentato il Campo di formazione metodologica per la Branca in cui presta servizio; b. i membri dello staff si impegnino a partecipare ad almeno tre moduli della formazione continua, nel corso dell'anno scout di validità dell'autorizzazione, e/o ai campi di formazione previsti per il momento formativo in cui si trovano; c. nel caso di unità miste: tendere all'equilibrio di presenza di uomini e donne; d. nel caso di unità monosessuali: la presenza di almeno un capo dello stesso sesso di quello dell'unità. L'autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata per un massimo di tre anni, durante i quali la Comunità capi si impegna a sostenere lo staff dell'unità, favorendo la partecipazione dei capi a moduli della formazione continua o ai campi di formazione previsti per il relativo momento formativo. Il Comitato di zona, nel 	<p><i>Articolo riscritto completamente.</i></p> <p><i>c1 - Viene data descrizione della composizione e caratteristiche dello staff nella situazione "standard". Viene altresì richiamata la necessità che anche i capi con nomina proseguano l'aggiornamento formativo.</i></p> <p><i>c.2 – Vengono identificate le caratteristiche che il Comitato di Zona deve valutare ai fini dell'autorizzazione e dell'eventuale revoca della stessa (tra cui l'effettiva partecipazione ai moduli formativi e la partecipazione ai momenti formativi previsti), nonché la durata massima della situazione di deroga.</i></p>

Testo attuale	Testo proposto	Note
<p>abbiano ancora potuto partecipare al CFA;</p> <p>c. capi in formazione che abbiano frequentato da due anni il CFA, con il processo di valutazione della nomina a capo in corso, sul quale abbiano ricevuto parere favorevole dal Comitato regionale di pertinenza.</p> <p>4. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 3, lettere a e b, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte della Comunità capi richiedente, di un progetto concordato con il Comitato di Zona di pertinenza, volto al superamento, durante l'anno scout corrente, della situazione di deroga.</p> <p>5. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 3 e ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6, il Comitato di Zona si impegna a supportare la vita della Comunità capi con particolare attenzione. Inoltre, previo confronto con la Comunità capi, potrà negare l'autorizzazione alla conduzione di unità da parte di capi che non abbiano partecipato ad occasioni ed attività formative proposte dall'Associazione.</p> <p>6. Il Comitato di Zona può autorizzare la conduzione di unità monosessuali da parte di un capo dello stesso sesso dei componenti dell'unità, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5.</p> <p>Art. 31 – Unità</p> <p>1. In attuazione dell'art. 26, comma 2 dello Statuto, la formazione di una o più unità di ciascuna delle Branche e la relativa composizione (monosessuale o mista) è compito esclusivo della Comunità capi.</p> <p>2. Ogni nuova unità nasce per iniziativa di una Comunità capi e deve essere autorizzata dal Comitato di Zona competente, secondo un progetto condiviso.</p> <p>3. Per le unità miste è richiesta la presenza di una Comunità capi mista e un equilibrio di responsabilità tra donne e uomini.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto nello Statuto e in altre parti del presente Regolamento, è condizione per l'esistenza di un'unità un numero di soci giovaniminimo e massimo, corrispondente a quello previsto dal metodo di Brancha.</p>	<p>valutare le unità di cui al comma 1, dovrà evidenziare alle Comunità capi la mancata partecipazione ai moduli formativi annuali da parte dei capi unità; nell'autorizzare le unità di cui al comma 2 e nel valutare la necessità della revoca dovrà verificare l'effettiva partecipazione ai moduli formativi nonché la partecipazione ai campi di formazione previsti per il momento formativo in cui si trovano i singoli componenti dello staff, come esplicitato nel progetto delineato in fase di autorizzazione.</p> <p>3. La Comunità capi, nell'affidare i mandati di cui al comma 1 e comma 2, lettere a e b, terrà conto della valutazione degli eventi formativi e, annualmente, della partecipazione ad occasioni di formazione proposte dai vari livelli territoriali ed occasioni formative esterne in ambito educativo.</p> <p>4. Sarà cura del Consiglio di Zona supportare le Comunità capi nell'analisi della situazione preliminare degli staff entro il mese di giugno dell'anno scout in corso, anche al fine della programmazione dell'offerta formativa della Zona.</p> <p>Art. 31 – Unità</p> <p>1. In attuazione dell'art. 26, comma 2 dello Statuto, la formazione di una o più unità di ciascuna delle Branche e la relativa composizione (monosessuale o mista) è compito esclusivo della Comunità capi.</p> <p>2. Ogni nuova unità nasce per iniziativa di una Comunità capi e deve essere autorizzata dal Comitato di Zona competente, secondo un progetto condiviso.</p> <p>3. Le unità sono composte dai soci giovani affidati agli staff, composti da soci adulti, che svolgono il loro incarico di servizio nella stessa branca. La Comunità capi affida l'incarico di capo unità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle unità miste, a due capi di sesso diverso; - nelle unità monosessuali, ad un capo dello stesso sesso dell'unità; seguendo le indicazioni dell'articolo 7 del presente Regolamento. <p>4. Oltre a quanto previsto nello Statuto e in altre parti del presente Regolamento, è condizione per l'esistenza di un'unità un numero di soci giovani minimo e massimo, corrispondente a quello previsto dal metodo di Brancha.</p>	<p>c.4 – Viene enfatizzato il ruolo proattivo del Consiglio di Zona.</p> <p>c.3 – Viene introdotto in modo più chiaro il concetto di diarchia nelle unità miste e la presenza di un capo unità dello stesso sesso per le unità monosessuali.</p>

Commissione istruttoria "Sistema autorizzativo"
 Matilde Pugliaro (coordinatrice), Francesco Santini (coordinatore), Francesco Capparelli,
 Francesco Chiulli, Chiara Costantini, Eliana Grasso, Elisa Visconti




Figura 1. Unità in “deroga senza diarchia capi unità” e unità che “non hanno capi di entrambi i sessi censiti in staff (senza diarchia effettiva)” (valori in percentuale).

La linea blu continua indica l’andamento percentuale medio annuale, delle unità miste che non hanno capi di entrambi i sessi censiti in staff (senza diarchia effettiva). I dati del 2024 indicano leggero miglioramento rispetto il 2023. Le barre gialla, verde e rossa indicano la medesima percentuale riferita, rispettivamente, alle Branche L/C, E/G e R/S.

La linea blu tratteggiata indica, invece, l’andamento percentuale medio annuale delle unità miste che negli ultimi anni hanno fatto ricorso alla “deroga senza diarchia Capi unità”, riferibile ai soli incarichi di Capo unità in staff. Grazie alle proposte di deroga di Capo Guida e Capo Scout, approvate dal Consiglio generale in questi ultimi anni, le unità miste in “deroga senza diarchia Capi unità” si sono dimezzate, passando da oltre il 30% del 2020 ad un valore medio degli ultimi 3 anni attorno al 15% (si è ritornati ai valori del 2011-2013).

Dati anno 2024 all’8 febbraio (si tratta di una rilevazione già significativa per l’anno scout). Anni precedenti dati aggiornati alla fine del corrispondente anno scout.




Figura 2. Unità con capi brevettati in staff (valori in percentuale).

Per ogni Branca, si evidenzia la percentuale di unità in cui è presente almeno un capo brevettato in staff, indipendentemente dall’incarico assunto.

La linea blu indica il valore mediato su tutte le unità delle 3 Branche: dal 2021 in poi poco meno del 70% (7 unità su 10) hanno un capo brevettato all’interno dello staff. Il dato evidenzia un calo rispetto al 2020. All’interno dello stesso trend, la Branca R/S registra comunque la maggiore presenza di capi brevettati in staff: 93% (9 unità su 10) fino al 2020, 85-88% nel 21-22 (oltre 8 unità su 10).

La riduzione tra il 2021 e 2024 è ragionevolmente attribuibile alle deroghe approvate dal Consiglio generale che hanno consentito ad un maggior numero di capi non brevettati di svolgere un servizio attivo nelle unità.

Il dato del 2024 che indicherebbe un’ulteriore riduzione è ancora parziale, in quanto si riferisce alla rilevazione al quinto mese dell’anno scout (febbraio ’24) e non alla fine: l’uscita dall’Associazione di capi brevettati alla fine del 2023 non è ancora compensata dalle nomine a capo che si effettueranno nel corso del 2024.

Dati anno 2024 all’8 febbraio. Anni precedenti dati aggiornati alla fine del corrispondente anno scout.




Figura 3. Fabbisogno di capi unità in base alle unità/comunità capi censite e dati sul rapporto con i capi unità censiti.

Dal 2015 al 2020 si evidenzia il calo del numero di soci che assumono l'incarico di capo unità, il miglioramento dal 2021 è da imputare alla deroga straordinaria annuale del consiglio generale (Deroga COVID) ai vincoli regolamentari. *Dati anno 2024 all'8 febbraio. Anni precedenti dati aggiornati alla fine del corrispondente anno scout.*




Figura 4. Gruppi autorizzati senza un Assistente ecclesiastico censito in Gruppo con deroga di Capo guida e Capo Scout (valori in percentuale).

In blu scuro sono riportati, per ogni anno, i Gruppi autorizzati senza l'Assistente ecclesiastico di Gruppo ("gruppi censiti senza AE G"), usando la deroga di Capo Guida e Capo Scout. Negli ultimi cinque anni, questa deroga è stata usata da meno di un Gruppo su sei (meno del 16,7 %).

Nel grafico sono indicati:

- i Gruppi censiti senza l'Assistente ecclesiastico di Gruppo (senza AEG),
- i Gruppi censiti senza alcun Assistente, né di Gruppo, né di unità (senza alcun AE).
- dal 2023 i Gruppi censiti senza Assistente ecclesiastico di Gruppo, senza alcun Assistente di unità e senza nemmeno il solo Animatore spirituale (senza AE né Animatore spirituale): erano 247 a fine 2023, sono 251 al 8 febbraio 2024 (13,4%)

Dati anno 2024 all'8 febbraio. Anni precedenti dati aggiornati alla fine del corrispondente anno scout.

Gruppi senza AE di Gruppo		2024-(08/02)				2023			2022			2021			2020		
Regione	Gruppi	senza AE G	%	(ord decresc.)	Gruppi	senza AE G	%	Gruppi	senza AE G	%	Gruppi	senza AE G	%	Gruppi	senza AE G	%	
VALLE D'AOSTA	4	2	50,0%		4	1	25,0%	4	1	25,0%	4	2	50,0%	4	1	25,0%	
PIEMONTE	101	43	42,6%		101	40	39,6%	101	35	34,7%	102	40	39,2%	102	36	35,3%	
FRIULI VENEZIA GIULIA	50	15	30,0%		50	11	22,0%	51	12	23,5%	51	12	23,5%	51	12	23,5%	
LAZIO	173	45	26,0%		175	40	22,9%	175	37	21,1%	176	40	22,7%	175	43	24,6%	
CAMPANIA	119	26	21,8%		119	24	20,2%	118	25	21,2%	116	31	26,7%	115	28	24,3%	
VENETO	215	45	20,9%		217	44	20,3%	218	41	18,8%	218	35	16,1%	221	36	16,3%	
TRENTINO ALTO ADIGE	21	4	19,0%		21	5	23,8%	21	7	33,3%	21	5	23,8%	21	7	33,3%	
TOSCANA	101	19	18,8%		102	17	16,7%	101	15	14,9%	101	16	15,8%	101	18	17,8%	
MOLISE	11	2	18,2%		11		0,0%	11	1	9,1%	11	1	9,1%	11	1	9,1%	
LIGURIA	58	10	17,2%		58	9	15,5%	59	9	15,3%	59	9	15,3%	61	8	13,1%	
LOMBARDIA	175	29	16,6%		175	29	16,6%	177	25	14,1%	180	32	17,8%	177	28	15,8%	
UMBRIA	23	3	13,0%		23	3	13,0%	23	4	17,4%	25	6	24,0%	26	5	19,2%	
SARDEGNA	48	5	10,4%		50	4	8,0%	53	3	5,7%	53	7	13,2%	56	2	3,6%	
SICILIA	207	20	9,7%		209	16	7,7%	209	14	6,7%	213	18	8,5%	213	17	8,0%	
MARCHE	78	7	9,0%		78	3	3,8%	79	5	6,3%	81	5	6,2%	81	3	3,7%	
PUGLIA	143	12	8,4%		144	11	7,6%	143	16	11,2%	146	10	6,8%	147	10	6,8%	
ABRUZZO	48	4	8,3%		47	4	8,5%	48	3	6,3%	49	6	12,2%	50	6	12,0%	
BASILICATA	14	1	7,1%		14	3	21,4%	15	3	20,0%	17	4	23,5%	18	5	27,8%	
EMILIA ROMAGNA	187	12	6,4%		186	15	8,1%	187	17	9,1%	186	18	9,7%	186	14	7,5%	
CALABRIA	94	4	4,3%		100	9	9,0%	100	8	8,0%	99	14	14,1%	104	7	6,7%	
AGESCI	1.870	308	16,5%		1.884	288	15,3%	1.893	281	14,8%	1.908	311	16,3%	1.920	287	14,9%	

Figura 5. Percentuale per regione dei Gruppi autorizzati senza un Assistente ecclesiastico censito in Gruppo, usando la deroga di Capo Guida e Capo Scout.

Dati e andamento regionale nel periodo 2020-2024. Le Regioni sono in ordine decrescente secondo la percentuale di Gruppi senza assistente ecclesiastico di Gruppo nell'anno scout 2024.

Dati anno 2024 all'8 febbraio. Anni precedenti dati aggiornati alla fine del corrispondente anno scout.

Anno 2024 (08-02)	Gruppi censiti o autorizzati	Gruppi con AE di Gruppo	Gruppi senza AE di Gruppo		Gruppi senza alcun AE		Gruppi senza alcun AE né Animatore spirituale		Gruppi senza AE di Gruppo con solo AE di unità	Gruppi senza AE di Gruppo con solo Anim. spirituale
			(ord. Decresc.) %			%		%		
VALLE D'AOSTA	4	2	2	50,0%	2	50,0%	1	25,0%		1
PIEMONTE	101	58	43	42,6%	43	42,6%	35	34,7%		8
FRIULI VENEZIA GIULIA	50	35	15	30,0%	15	30,0%	13	26,0%		2
LAZIO	173	128	45	26,0%	42	24,3%	39	22,5%	3	3
CAMPANIA	119	93	26	21,8%	26	21,8%	24	20,2%		2
VENETO	215	170	45	20,9%	43	20,0%	30	14,0%	2	13
TRENTINO ALTO ADIGE	21	17	4	19,0%	3	14,3%	1	4,8%	1	2
TOSCANA	101	82	19	18,8%	18	17,8%	17	16,8%	1	1
MOLISE	11	9	2	18,2%	1	9,1%	1	9,1%	1	
LIGURIA	58	48	10	17,2%	10	17,2%	10	17,2%		
LOMBARDIA	175	146	29	16,6%	26	14,9%	21	12,0%	3	5
UMBRIA	23	20	3	13,0%	3	13,0%	3	13,0%		
SARDEGNA	48	43	5	10,4%	5	10,4%	4	8,3%		1
SICILIA	207	187	20	9,7%	20	9,7%	20	9,7%		
MARCHE	78	71	7	9,0%	6	7,7%	5	6,4%	1	1
PUGLIA	143	131	12	8,4%	11	7,7%	10	7,0%	1	1
ABRUZZO	48	44	4	8,3%	4	8,3%	4	8,3%		
BASILICATA	14	13	1	7,1%	1	7,1%	1	7,1%		
EMILIA ROMAGNA	187	175	12	6,4%	11	5,9%	9	4,8%	1	2
CALABRIA	94	90	4	4,3%	4	4,3%	3	3,2%		1
AGESCI	1.870	1.562	308	16,5%	294	15,7%	251	13,4%	14	43

Figura 6. Anno 2024. Gruppi con e senza Assistenti ecclesiastici di Gruppo (AEG), di unità (AEU) ed animatori spirituali (ANSP) - dettaglio per Regione.

- Nelle prime 2 colonne a sinistra vengono dettagliati per Regione i conteggi per l'anno 2024 riferiti al dei gruppi censiti o autorizzati alla data di elaborazione e dei gruppi in cui risulta censito o inserito come incarico un assistente ecclesiastico di Gruppo.
- Al centro i dettagli per regione dei gruppi senza Assistente ecclesiastico di Gruppo, senza alcun Assistente di unità e senza Assistente né Animatore spirituale.
- Nelle colonne più a destra il dettaglio complementare, cioè i Gruppi senza Assistente di Gruppo in cui è presente almeno un Assistente di unità e quelli in cui (senza AEG né AEU) è presente almeno un Animatore spirituale.

NOTA sulla "presenza" AEG, AEU, ANSP nei Gruppi: vengono contati i soci fisici inseriti nei censimenti o autorizzazioni dei Gruppi con un incarico di AEG, AEU o ANSP, al netto dell'assegnazione di incarichi "multipli" ai soci. Ad esempio, un Assistente ecclesiastico di Gruppo che è inserito anche come Assistente in una o più unità del Gruppo viene contato una sola volta come Assistente di Gruppo; nel caso degli Assistenti di unità (AEU) in Gruppo, vengono contati come tali solo se sono soci diversi dall'Assistente ecclesiastico di Gruppo eventualmente presente in Gruppo.

Dati anno 2024 all'8 febbraio.